

INFORMATIVA ACCESSO ATTI EX L. 241/90

INFORMAZIONI GENERALI

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è regolato dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni e dal D.P.R. n. 184/2006. Con riferimento specifico al Consiglio regionale del Lazio la disciplina del diritto di accesso è contenuta nel Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale del Lazio (Deliberazione Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n.3), Titolo IX, Capo V, artt. 387-406.

Per diritto di accesso si intende il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi da parte del titolare di una situazione giuridicamente rilevante collegata al documento rispetto al quale è chiesto l'accesso e che vanti un interesse personale e concreto all'accesso stesso. Il diritto di accesso è riconosciuto anche ad enti associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

La richiesta va inoltrata al responsabile della struttura che detiene l'atto oggetto dell'istanza o all'Ufficio per le relazioni con il pubblico che provvederà a inoltrarla alla struttura competente.

L'istanza è presentata in carta semplice (salvo il caso di cui all'art.403 del Reg. di Organizzazione¹) o per PEC e deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità del richiedente e del suo eventuale delegato, l'indicazione dei documenti cui si vuole accedere e la motivazione, cioè l'esplicitazione dell'interesse personale e concreto all'accesso da parte dell'istante. Alla richiesta, non inviata tramite PEC, deve essere allegata copia di un documento di identità.

Il procedimento di accesso deve concludersi, salvo motivato differimento, nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione dell'istanza perfezionata da parte della struttura competente; a norma dell'art. 25, comma 4 della legge 241/90, decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso o in caso di diniego per inutile decorrenza del termine, è possibile far ricorso al TAR nel termine di trenta giorni. Nello stesso termine utile per la presentazione del ricorso giurisdizionale è possibile, inoltre, rivolgersi al Difensore Civico per chiedere un riesame dell'avversa decisione.

La visione dei documenti è gratuita, salve le eventuali spese di ricerca fissate nell'allegato G al Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale del Lazio. Il rilascio di copia semplice di documenti amministrativi mediante stampa dalla rete intranet o internet o fotocopiatrice è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione nella misura determinata dal richiamato allegato G. L'istanza di rilascio di copie autenticate, invece, deve essere presentata in bollo e alla stessa devono allegarsi le marche da bollo occorrenti da calcolarsi in base al D.P.R. 26.10.1972, n. 624 e successive modifiche.

[Allegato G](#)

¹Art. 403

(Rilascio di copie in bollo)

1. Ai fini del rilascio di copie in bollo, il richiedente deve allegare all'istanza in bollo le marche da bollo necessarie, calcolate in base a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche.

2. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato istanza in carta semplice è ammessa la regolarizzazione successiva, mediante consegna delle marche da bollo occorrenti.